Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 2563.
Conversione dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Viareggio in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile . . Pag. 929

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 2564.
Conversione dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Foligno in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile . . Pag. 932

1936

LEGGE 16 marzo 1936-XIV, n. 489.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica . . . . . . Pag. 934

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV, n. 490.
Autorizzazione a prelevamenti dal fondo di riserva delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . Pag. 934

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936-XIV, n. 491.
Fusione dell'Opera pia nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia . . Pag. 934

REGIO DECRETO 24 febbraio 1936-XIV, n. 492.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del SS.mo Rosario, in Riccia (Campobasso) . . Pag. 934

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. 493.
Autorizzazione al Regio conservatorio di musica « S. Cecilia » di Roma ad accettare un lascito . . . . Pag. 934

REGIO DECRETO 5 marzo 1936-XIV, n. 494.
Autorizzazione alla « Fondazione Denina Dogliotti » ad accettare una offerta . . . . Pag. 935

REGIO DECRETO 2 marzo 1936-XIV, n. 495.
Accettazione di un legato disposto a favore dello Stato . . Pag. 935

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1936-XIV.
Modelli, leggende e segni caratteristici dei certificati nominativi e dei certificati provvisori al portatore del Prestito nazionale « Rendita 5 % ». Pag. 935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:
R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita la importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane . Pag. 936

R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon). Pag. 936

R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione . . . . Pag. 936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare il patrimonio dell'ex Comitato prefettizio per l'assistenza all'infanzia abbandonata della provincia di Forlì . . . . Pag. 936

Ministero delle finanze:
Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %. Pag. 936
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 936

CONCORSI

Regia prefettura di Cuneo: Proroga dei concorsi a posti di sanitario condotto . . . . Pag. 936

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 2563.
Conversione dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Viareggio in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 686;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sentito il parere della III Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e quelli per l'interno e le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, l'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Viareggio è convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale di Viareggio, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 160. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Viareggio.

Art. 1. — Il Regio istituto tecnico commerciale di Viareggio ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2. — L'Istituto è costituito:

1° dei corsi inferiori completi ad indirizzo generico, stabiliti nell'annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo mercantile, pure stabiliti nell'annessa tabella organica.

Art. 3. — Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 12.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Viareggio di L. 210.000;

3° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di L. 10.000;

4° di un contributo del comune di Forte dei Marmi di L. 5000;

5° di un contributo del comune di Massarosa di L. 5000;

6° di un contributo della Cassa di risparmio di Lucca di L. 5000;

7° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

8° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4. — Sono forniti dal comune di Viareggio i locali e la relativa manutenzione e arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e il materiale didattico e scientifico.

Spetta alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 5. — Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6. — Il Consiglio d'amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Viareggio;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Lucca;

d) di un rappresentante del comune di Forte dei Marmi;

e) di un rappresentante del comune di Massarosa;

f) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Lucca;

g) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7. — Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8. — Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9. — Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10. — Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11. — Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12. — Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero, che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13. — Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi aventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14. — La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15. — Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale di Viareggio.

Numero dei corsi dell'Istituto:

Due corsi inferiori.

Un corso superiore.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 11 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. Presidenza senza insegnamento	1	Ruolo *A* grado 6°	—	
Corso inferiore (due corsi completi)				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista	8	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi dei corsi
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra di chimica e merceologia del corso superiore
5. Disegno	1	Id.	—	Le classi dei corsi
6. Lingua straniera (francese)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe dei corsi
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	
Corso superiore (ad indirizzo mercantile).				
9. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso
10. Scienze naturali, geografia generale ed economica	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Scienze naturali nella 1ª classe del corso superiore - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso superiore
11. Prima lingua straniera (francese)	—	—	1	
12. Matematica e fisica	—	—	1	
13. Chimica e merceologia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso, con l'obbligo dell'insegnamento delle scienze naturali nel corso inferiore.
14. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti	1	Id.	—	Le classi del corso
15. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	Id.	—	Le classi del corso
16. Seconda lingua straniera (inglese)	1	Id.	—	Le classi del corso
17. Calligrafia	—	—	1	
18. Stenografia (facoltativa)	—	—	1	
19. Dattilografia (facoltativa)	—	—	1	
20. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. **2564.**

Conversione dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Foligno in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 686;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sentito il parere della III Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e quelli per l'interno e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, l'Istituto tecnico commerciale pareggiato di Foligno è convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale di Foligno, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto: *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 161. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Foligno.

Art. 1. — Il Regio istituto tecnico commerciale di Foligno ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2. — L'Istituto è costituito:

1° dei corsi inferiori completi ad indirizzo generico, stabiliti nell'annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo mercantile, pure stabiliti nell'annessa tabella organica.

Art. 3. — Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 94.416 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del Comune di Foligno di L. 35.000;

3° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Perugia di L. 43.200;

4° di un contributo della Cassa di risparmio di Foligno di L. 15.000;

5° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

6° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4. — Sono forniti dal comune di Foligno i locali e la relativa manutenzione e arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi dell'Istituto e il materiale didattico e scientifico.

È inoltre a carico della Provincia il personale di segreteria, tecnico e di servizio.

Art. 5. — Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Foligno;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Perugia;

d) di un rappresentante della provincia di Perugia;

e) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Foligno;

f) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7. — Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8. — Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9. — Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10. — Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11. — Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12. — Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero, che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13. — Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14. — La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15. — Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale di Foligno.

Numero dei corsi dell'Istituto:	
Un corso inferiore.	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso superiore.	N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).
	N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).

Personale direttivo ed insegnante.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	Ruolo *A* grado 6°	—	
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra di chimica e merceologia del corso superiore
5. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso
6. Lingua straniera (e prima lingua straniera nel corso superiore) (francese)	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	
Corso superiore (a indirizzo mercantile).				
9. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso
10. Scienze naturali, geografia generale ed economica	—	—	1	Scienze naturali nella 1ª classe del corso superiore - Geografia generale ed economica nella 2ª, 3ª e 4ª classe del corso superiore.
11. Prima lingua straniera (francese)	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso inferiore
12. Matematica e fisica	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	1ª, 2ª e 3ª classe del corso
13. Chimica e merceologia	1	Id.	—	Le classi del corso. Scienze naturali nella 3ª e 4ª classe del corso inferiore.
14. Computisteria e ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane	1	Id.	—	Le classi del corso
15. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	Id.	—	Le classi del corso.
16. Seconda lingua straniera (inglese).	1	Id.	—	Le classi del corso
17. Calligrafia	—	—	1	
18. Stenografia (facoltativa)	—	—	1	
19. Dattilografia (facoltativa)	—	—	1	
20. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

LEGGE 16 marzo 1936-XIV, n. 489.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica, dividendo i due comma dell'art. 1 in due articoli e spostando in conseguenza la numerazione degli articoli successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV, n. 490.

Autorizzazione a prelevamenti dal fondo di riserva delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 16 marzo 1936-XIV, sul decreto che autorizza prelevamenti dal fondo di riserva delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

MAESTA',

In relazione alle particolari condizioni del momento si è reso necessario concedere, pel corrente esercizio, all'Unione Pubblicità Italiana, un soprapprezzo in aggiunta ai corrispettivi pattuiti con il contratto in corso, per la pubblicità dei generi di Monopolio. Per provvedere alla maggiore spesa di L. 1.966.000 derivante da tale concessione occorre integrare lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio ripartendone l'onere, quanto a L. 1.800.000, a carico dell'Azienda dei tabacchi, quanto a L. 160.000 a carico di quella dei sali e per le rimanenti L. 6000 a carico di quella del Chinino.

A tale integrazione viene provveduto mediante prelevamento dai fondi di riserva delle Aziende suddette, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1013, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1935-36;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di L. 45.350.848,97, quello dell'Azienda sali di L. 3.846.427,39 e quello dell'Azienda chinino di L. 944.988,44 depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati i prelevamenti di L. 1.800.000 dal fondo di riserva dell'Azienda tabacchi, di L. 160.000 da quello dell'Azienda sali e di L. 6000 da quello dell'Azienda chinino, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo n. 14 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1935-36 e da iscriversi alla competenza del capitolo n. 13 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio: « Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie — Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1935-36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936-XIV, n. 491.

Fusione dell'Opera pia nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 24 aprile 1927, n. 1065, col quale è stata eretta in ente morale l'Opera pia nazionale per le vedove e i figli degli aeronauti, con sede in Loreto;

Visto il decreto Reale 14 giugno 1934, n. 1181, col quale è stato eretto in ente morale l'Istituto « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori, con sede in Gorizia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad un organico riordinamento delle attività assistenziali proprie a ciascuno dei due enti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'Opera pia nazionale per le vedove e i figli degli aeronauti, in Loreto, è sclassificata da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e fusa nell'Istituto « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori, con sede in Gorizia.

Con decreto Reale, su proposta del Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello dell'interno e udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato lo statuto dell'Ente unificato « Umberto Maddalena ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1936-XIV, n. 492.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del SS.mo Rosario, in Riccia (Campobasso).

N. 492. R. decreto 24 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Benevento in data 16 aprile 1920, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del SS.mo Rosario in Riccia (Campobasso), e l'Ente anzidetto viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sacerdote don Giuseppe D'Alessandro, consistente in una casa valutata L. 4893,20.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. 493.

Autorizzazione al Regio conservatorio di musica « S. Cecilia » di Roma ad accettare un lascito.

N. 493. R. decreto 13 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio conservatorio di musica « S. Cecilia » di Roma viene autorizzato ad accettare il lascito di L. 200.000 disposto a favore dell'Istituto dal marchese Giovanni Negrone.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 5 marzo 1936-XIV, n. 494.
Autorizzazione alla « Fondazione Denina Dogliotti » ad accettare una offerta.

N. 494. R. decreto 5 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Denina Dogliotti » eretta in Ente morale con R. decreto 17 luglio 1898, n. CCLXXV, viene autorizzata ad accettare l'offerta in numerario e di L. 500 nominali in cartelle del Prestito redimibile 3,50 % fatta dal Comando della Scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria di Bra.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 2 marzo 1936-XIV, n. 495.
Accettazione di un legato disposto a favore dello Stato.

N. 495. R. decreto 2 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettato il legato disposto a favore dello Stato, e per esso alla R. Galleria degli Uffizi di Firenze, dal conte Nicola Mouravieff, del ritratto della principessa Lina Gagarine nata contessa Gourieff, eseguito dal pittore Francesco Saverio Winterhalter.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1936-XIV.
Modelli, leggende e segni caratteristici dei certificati nominativi e dei certificati provvisori al portatore del Prestito nazionale « Rendita 5 % ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, che autorizza la emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita cinque per cento »;

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1935-XIII, che reca norme per l'attuazione del citato Regio decreto-legge;

Determina:

Art. 1. — *I certificati provvisori al portatore* della « Rendita 5% », dei quali è stata autorizzata la emissione col R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, sono stampati su fogli di carta bianca sui quali è riprodotta, in filigrana, nella parte inferiore, una testa di Alessandro Magno, contornata da foglie di alloro.

Tali certificati sono distinti in dieci serie, *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L*, aventi, ciascuna, una numerazione propria, e corrispondenti, rispettivamente, al capitale nominale di L. 100, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10.000, 20.000, 50,000 e 100.000.

Il prospetto di ciascun certificato è costituito dalla matrice e dal corpo del titolo. La lista di separazione del titolo dalla matrice è formata dalla leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia » in carattere corsivo maiuscolo intrecciato.

Il corpo del titolo presenta una cornice a motivi geometrici e ornamentali alternati, due dei quali, al centro delle parti laterali, presentano Fasci Littori con le scuri rivolte verso la parte interna. Sul lato superiore della cornice è stampata la dicitura « Regno d'Italia »; il lato inferiore è invece interrotto, nel mezzo, in corrispondenza della filigrana.

La cornice racchiude un fondo a motivi simmetrici ripetuti, interrotto e sostituito, in corrispondenza della filigrana, con altro fondo a righe ondulate orizzontali.

Sul fondo è stampato, nella parte superiore, un fregio ornamentale che racchiude, al centro, lo stemma ufficiale dello Stato, e, ai lati, due nastri recanti rispettivamente le leggende « Aes publicum » e « Civium copia ». Sotto il fregio sono stampate le leggende: « Debito Pubblico - Rendita cinque per cento - certificato provvisorio al portatore ». Seguono le indicazioni riguardanti la serie alla quale il certificato appartiene, la numerazione, il capitale nominale, la rendita annua, e le avvertenze relative alla sostituzione del certificato stesso con titoli definitivi della Rendita 5 %. Seguono, infine, la indicazione del decreto-legge di emissione; la data di emissione, 28 settembre 1935-XIII; il numero della posizione 443.000 (Serie 3ª) e le firme a fac-simile: « Il Direttore Generale « Ciarrocca »; il Capo di Divisione « Sinibaldi »; V. per la Corte dei conti : « Iannarone ».

Sotto le indicazioni della data di emissione e del numero di posizione sono rispettivamente impressi, il bollo a secco riproducente a rilievo lo stemma dello Stato e la dicitura « Regno d'Italia », e il bollo fiscale.

Negli angoli inferiori sono riservati degli spazi per la indicazione della Sezione di R. Tesoreria che ha rilasciato il certificato, per la indicazione della data di consegna e per la impressione del timbro della Sezione di Regia tesoreria emittente.

Nella parte centrale del rovescio è stampato un fregio a intreccio geometrico, contornato dalla dicitura « Rendita cinque per cento » e dalla indicazione in lettere del capitale nominale rappresentato dal titolo.

Il prospetto dei primi otto tagli e il rovescio di tutti i dieci tagli sono stampati in litografia; sul prospetto dei tagli da L. 50.000 e 100.000 sono stampati, in calcografia, il fregio, le leggende e la dicitura di separazione del titolo dalla matrice, in litografia il fondo e le cornici.

Il bollo fiscale e la numerazione dei certificati sono stampati tipograficamente, in colore nero.

I certificati dei tre tagli maggiori, 20.000, 50.000, 100.000, recano inoltre, al centro, sopra la firma del Direttore Generale, la indicazione, in colore rosso, contro impresso, del capitale nominale in cifre.

I certificati provvisori di cui sopra sono stampati con i seguenti colori:

certificati da L. 100 e 500: fondo, cornice e rovescio, verde; leggende, verde scuro;

certificati da L. 1000 e 2000: fondo, cornice e rovescio, grigio celeste; leggende, bleu scuro;

certificati da L. 4000 e 5000: fondo, cornice e rovescio, grigio; leggende, grigio scuro;

certificati da L. 10.000: fondo, cornice e rovescio, giallo scuro; leggende, bruno scuro;

certificati da L. 20.000: fondo, cornice e rovescio, viola; leggende, amaranto;

certificati da L. 50.000: fondo, cornice e rovescio, verde; leggende, verde scuro;

certificati da L. 100.000: fondo, cornice e rovescio, rosso; leggende, rosso granata.

Art. 2. — *I certificati nominativi* del prestito nazionale denominato « Rendita cinque per cento » emesso in forza del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, sono stampati su carta bianca filigranata a chiaro scuro, su tutta la superficie del foglio, con motivi ondulati simmetrici, recanti, negli spazi, alternativamente, Fasci Littori e la indicazione dell'Annuale fascista XII.

I certificati nominativi di piena proprietà, sui quali le rate semestrali di interessi sono liberamente esigibili, sono formati di due parti. La parte sinistra, che costituisce il corpo del titolo, ha un prospetto, contornato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici ornamentali, stampato su un fondo di colore verde a motivi geometrici ripetuti e recante al centro una composizione a linea bianca in cui spicca un Fascio Littorio e l'Annuale fascista, A. XIV, tratteggiati orizzontalmente.

Il testo del titolo reca, nella parte superiore, le leggende « Debito Pubblico del Regno d'Italia - Rendita cinque per cento esente da ogni imposta presente e futura », completate con la indicazione della legge di creazione del prestito. Ai lati di tale intestazione sono impressi, rispettivamente, a sinistra un bollo a secco a rilievo con lo stemma dello Stato e la dicitura « Regno d'Italia », a destra il bollo fiscale.

Seguono la dicitura « Certificato nominativo » e lo schema per le indicazioni dell'importo del titolo per rendita annua, in lettere, del godimento degli interessi e del titolare del certificato.

Appositi spazi sugli angoli superiori sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero d'iscrizione, del capitale nominale, della rendita annua e della rendita semestrale.

Nella parte inferiore è riportata un'avvertenza riguardante le modalità per il pagamento delle rate semestrali di interessi, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, seguita dalla data di emissione e dalle firme del Direttore Generale, del Capo Divisione e del rappresentante della Corte dei conti.

Il rovescio del corpo del titolo presenta una pagina in bianco, limitata da una cornice rettangolare a motivi simmetrici ornamentali, racchiudente un fondo di colore verde identico a quello del prospetto. Sulla parte superiore della pagina è stampata la dicitura « Spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del Testo Unico 17 luglio 1910, n. 536 ».

La parte destra del titolo è formata da una serie di 16 tagliandi, su due colonne per la riscossione degli interessi semestrali. Su ciascun tagliando, limitato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici, sono stampate nel prospetto, su fondo identico a quello del titolo, la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia » ed altre riguardanti il debito, il Regio decreto-legge di emissione, il numero del certificato, la scadenza e l'ammontare della rata semestrale di interessi. Nella parte inferiore è riservato uno spazio per la quietanza del percipiente. Nell'angolo inferiore destro è impresso il numero ordinale del tagliando, e in alto, a destra, un piccolo bollo a secco con lo stemma dello Stato e la dicitura « Regno d'Italia ». A tergo di ciascuna ricevuta è stampata in colore verde una losanga a motivi ornamentali che ha nel centro uno spazio nel quale è indicato il numero ordinale.

Le cornici e le leggende del titolo e dei tagliandi sono stampate litograficamente in color bleu, le numerazioni e il bollo fiscale, tipograficamente, in colore nero.

Speciali certificati nominativi di *piena proprietà* sono rilasciati in corrispondenza delle rendite per le quali il pagamento delle rate di interessi è *condizionato* e non si effettua a mezzo di ricevute annesse al titolo, ma a mezzo di formule di ricevuta predisposte alle scadenze dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Tali certificati sono formati di due parti, la prima parte è identica a quella del certificato di piena proprietà a pagamento libero; la seconda parte reca stampati, nella pagina esterna, su fondo identico a quello del prospetto del titolo, ventuno compartimenti rettangolari destinati all'applicazione del bollo comprovante il pagamento delle rate semestrali di interessi, mentre la pagina interna è in bianco.

Il fondo, le cornici e le leggende di questo titolo sono stampati in colore viola.

Per le rendite vincolate di usufrutto vengono rilasciati un *certificato di nuda proprietà e un certificato di usufrutto*. Vengono emessi *tre tipi distinti di certificati di usufrutto* a seconda che si tratti di rendite vincolate d'usufrutto vitalizio sulle quali gli interessi semestrali sono pagabili *con obbligo* del deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, o di rendite con usufrutto vitalizio pagabile *senza* obbligo di presentazione del detto certificato, oppure di rendite *con usufrutto condizionato*.

Il certificato di nuda proprietà, costituito da un solo mezzo foglio, è in tutto conforme al corpo del titolo dei certificati di piena proprietà, salva una variante nell'avvertenza riguardante le modalità per il pagamento delle rate semestrali di interessi, nel senso che tale pagamento viene fatto sul certificato di usufrutto. Sul certificato di nuda proprietà sono stampati litograficamente in colore bistro le cornici e le leggende, in colore giallo oro il fondo.

I certificati di usufrutto a pagamento, rispettivamente, *contro o senza esibizione* del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti di due parti, similmente ai certificati di piena proprietà a libero pagamento, dai quali differiscono soltanto per alcune leggende nel testo del titolo e nei tagliandi, relative allo speciale carattere dei due tipi di certificati di usufrutto. Si differenziano anche nel rovescio del corpo del titolo sul quale è stampato un fondo identico a quello del prospetto, racchiuso in una cornice a motivi ornamentali, e sul quale è stampata, a grossi caratteri, l'avvertenza, a seconda della specie di certificato di usufrutto, che « il pagamento delle rate d'interessi si eseguirà *contro o senza* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

I certificati di usufrutto da emettersi in corrispondenza delle rendite con *usufrutto condizionato*, sono costituiti di due parti e sono identici ai certificati di piena proprietà a pagamento condizionato, dai quali differiscono soltanto per alcune leggende nel testo del titolo relative allo speciale carattere di questo tipo di certificati. Si differenziano anche nel rovescio del corpo del titolo che è indentico a quello degli altri certificati di usufrutto, con la dicitura « certificato di usufrutto a pagamento condizionato ».

Sulle tre specie di certificati di usufrutto relativi alle rendite a pagamento contro o senza esibizione del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario e a pagamento condizionato, sono stampati rispettivamente: *il fondo*, in colore grigio, grigio lavagna e viola; *le cornici e le leggende*, in colore bleu, nero e bruno rossastro.

Art. 3. — I modelli del titolo di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

(898) *Il Ministro*: Di Revel.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 25 marzo 1936-XIV, presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita la importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

(899)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 25 marzo 1936-XIV, presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon).

(900)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato, in data 24 marzo 1936-XIV, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

(901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare il patrimonio dell'ex Comitato prefettizio per l'assistenza all'infanzia abbandonata della provincia di Forlì.

Con decreto Ministeriale in data 18 marzo 1936-XIV l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la devoluzione a suo favore del patrimonio dell'ex Comitato prefettizio per l'assistenza all'infanzia abbandonata della provincia di Forlì.

(891)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 per cento n. 369614 di L. 350, intestato ad Espagnol Angela di Giovanni-Battista, moglie di Grigas Bartolomeo dom. a Finestrelle (Torino).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: Ciarrocca.

(234)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 aprile 1936-XIV - N. 78.

S. U. A. (Dollaro)	12,635
Inghilterra (Sterlina)	62,625
Francia (Franco)	83,30
Svizzera (Franco)	411,75
Argentina (Peso carta)	3,47
Austria (Shilling)	2,3615
Belgio (Belga)	2,14
Canadà (Dollaro)	12,585
Cecoslovacchia (Corona)	52,37
Danimarca (Corona)	2,80
Germania (Reichsmark)	5,0761
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,5763
Polonia (Zloty)	238 —
Spagna (Peseta)	170,51
Svezia (Corona)	3,0798
Rendita 3,50 % (1906)	74,525
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3 % lordo	51,175
Prest. redim. 3,50 % - 1934	74,10
Obbl. Venezie 3,50 %	86,275
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	97,975
Id. id. 5 % Id. 1941	97,975
Id. id. 4 % Id. 15-2-43	87,375
Id. id. 4 % Id. 15-12-43	87,575
Id. id. 5 % Id. 1944	92,525

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Proroga dei concorsi a posti di sanitario condotto.

Il Prefetto della provincia di Cuneo rende noto che è prorogato al 31 maggio 1936, ore 16, il termine utile per la presentazione dei documenti e delle domande d'ammissione ai concorsi indetti con bando 31 dicembre 1935, per i posti di medico e levatrici condotte, resisi vacanti nella provincia di Cuneo tra il 30 aprile e il 30 novembre 1935.

(887) *Il prefetto*: Perotti.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma. — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.